

STATUTO

Art. 1 - Denominazione.

E' costituito un Comitato denominato "Comitato Fondazione Natale Capellaro".

Art. 2 - Scopi.

Il Comitato ha quali scopi:

a) la redazione del progetto per la realizzazione di un Museo destinato alla conservazione, alla diffusione della conoscenza e alla promozione del patrimonio culturale del territorio inerente alle tecnologie meccaniche ed elettroniche dello scrivere, del calcolo, dell'elaborazione dei dati e delle scienze dell'informazione e della comunicazione a partire dall'inizio del XIX° secolo. Il progetto sarà indirizzato alla realizzazione di un Museo destinato ad accogliere le esperienze, gli studi e le realizzazioni più significativi delle principali aziende mondiali e in particolare della "Ing. C. Olivetti & C. S.p.A." nei campi dell'informazione, della comunicazione, dello scrivere e del calcolo; e qualificato dall'essere:

- vivo, dovendo il patrimonio museale caratterizzarsi da una connessione oltre che con i risultati scientifici già raggiunti anche con le prospettive future ("spazi-futuro"), così da stimolare la fantasia e la creatività dei fruitori;

- interattivo, consentendo oltre all'analisi teorica e virtuale di meccanismi, congegni, dispositivi e strumenti, anche quella concreta negli "spazi-laboratorio";

- creativo, dovendo consentire la progettazione, costruzione e sperimentazione di nuove soluzioni, forme e sistemi attraverso mezzi di rappresentazione virtuale della realtà e mezzi di realizzazione pratica negli "spazi-atelier";

- aperto, in quanto collegato a Università, Politecnico e centri di ricerca pubblici e privati;

- giovane, in quanto dedicato soprattutto ai giovani, anche con la predisposizione di percorsi e iniziative appositamente elaborati per le nuove generazioni;

- a struttura didattico-divulgativa, con la previsione di manifestazioni culturali, mostre, convegni, corsi;

b) la costituzione della Fondazione avente gli scopi di realizzare e di gestire il Museo;

c) la dotazione almeno iniziale della Fondazione.

Per il raggiungimento di tali scopi il Comitato indirizzerà la sua attività a:

- . la elaborazione del progetto culturale del Museo;

- . la definizione del piano di comunicazione del Comitato e l'attuazione di una campagna per la creazione di consensi;

#p#

- . l'individuazione del luogo di insediamento del Museo;
- . la stesura del Business Plan;
- . la ricerca di contributi e finanziamenti da Enti, da Sponsors e da privati per la realizzazione degli scopi del Comitato;
- . la stipulazione di accordi con persone ed Enti, sia pubblici che privati, per il sostegno delle finalità del Comitato;
- . l'organizzazione di conferenze e incontri e l'utilizzazione di ogni mezzo ritenuto opportuno per pubblicizzare l'iniziativa;
- . favorire la costituzione e la vita della Fondazione ricercando i fondatori e i mezzi.

Il Comitato svolge la sua attività per il perseguimento esclusivo di finalità di solidarietà sociale a favore della collettività, escluso ogni scopo di lucro.

Il Comitato non potrà perseguire altri scopi e svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione delle attività direttamente connesse e integrative.

Art. 3 - Sede.

Il Comitato ha sede in Colletterto Giacosa, in Via Ribes, n. 5, presso il Bioindustry Park del Canavese.

Art. 4 - Durata.

La durata del Comitato è fissata in anni sei dalla sua costituzione.

L'Assemblea dei Promotori potrà, comunque, deliberare di prorogarne la durata per permettere il raggiungimento degli scopi.

La partecipazione dei Promotori non può essere temporanea.

Art. 5 - Promotori.

Possono essere Promotori le persone fisiche capaci di agire, le persone giuridiche e gli enti, pubblici o privati, che si impegnano ad osservare gli scopi statutari e la cui ammissione sia approvata dal Consiglio Direttivo, dietro richiesta scritta.

Tutti i Promotori sono liberamente eleggibili alle cariche sociali.

Tutti i Promotori hanno:

- i diritti di partecipare alle attività del Comitato, di eleggere il Consiglio Direttivo, di approvare il rendiconto annuale;

- i doveri di versare la quota annuale di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo, di partecipare alle Assemblee, di cooperare per il raggiungimento degli scopi, di

#p#

tenere un comportamento verso gli altri Promotori e verso terzi improntato a correttezza e buona fede.

La qualità di promotore non è trasmissibile.

Art. 6

La qualità di promotore si perde nei seguenti casi:

- a) morte;
- b) recesso da esercitarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da far pervenire al Consiglio Direttivo almeno quindici giorni prima del recesso;
- c) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato, nei casi di:
 - inosservanza dello statuto e delle direttive impartite dal Consiglio Direttivo;
 - inadempienza degli impegni assunti a qualunque titolo verso il Comitato;
 - comportamento che possa creare danno al Comitato.

L'esclusione per inadempienza degli impegni assunti sarà deliberata solo dopo che il promotore sarà stato diffidato ad adempiere entro un congruo termine e non avrà adempiuto.

Il Consiglio Direttivo nel procedimento di esclusione deve garantire al promotore il principio del contraddittorio.

Il promotore che, per qualsiasi motivo, cessa di fare parte del Comitato non ha alcun diritto sui contributi e oblazioni da lui prestati nè sul patrimonio del Comitato.

Art. 7 - Patrimonio.

Il patrimonio del Comitato, che è interamente destinato al raggiungimento degli scopi, è costituito:

- dai conferimenti dei Promotori al momento della costituzione o al momento della loro ammissione;
- da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti, destinati all'attuazione degli scopi e da ogni eventuale conferimento, a titolo di liberalità, di denaro, di beni mobili e immobili;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione e redditi di tutti i beni pervenuti al Comitato;
- dalle oblazioni raccolte;
- dall'eventuale ricavato dell'organizzazione di manifestazioni, pubblicazioni, servizi ed altre attività finalizzate al raggiungimento degli scopi del Comitato e ad essi direttamente connesse o di essi integrative;
- da ogni altra entrata e cospite patrimoniale.

Art. 8 - Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario del Comitato termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del rendiconto economico e finanziario ed alla stesura di una relazione sull'andamento della gestione.

Il rendiconto, compilato con criteri di oculata prudenza, dovrà essere costituito da un consuntivo dell'esercizio con un dettagliato conto delle spese e dei ricavi e dovrà essere presentato all'Assemblea dei Promotori per l'approvazione entro il 30 aprile di ogni anno.

Il Comitato è obbligato ad impiegare le entrate e gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietato distribuire, anche indirettamente, avanzi di gestione, fondi, riserve o patrimonio.

Art. 9 - Organi.

Sono organi del Comitato:

- l'Assemblea dei Promotori, ordinaria o straordinaria;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente (o i Vice Presidenti) del Comitato;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Tesoriere;
- il Segretario.

Art. 10 - Assemblea.

L'Assemblea dei Promotori rappresenta tutti i Promotori.

Tutti i Promotori hanno diritto di parteciparvi.

Le sue deliberazioni, legalmente prese, vincolano tutti i Promotori ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Ogni promotore ha diritto ad un voto. Non è ammessa la partecipazione all'assemblea per delega.

Gli enti pubblici o privati, tuttavia, possono essere rappresentati in Assemblea, oltre che dal legale rappresentante, da funzionari di volta in volta delegati dallo stesso.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il termine del trenta aprile di ogni anno.

Essa deve inoltre essere convocata dal Presidente in qualsiasi momento quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei Promotori.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria deve essere convocata con lettera raccomandata, anche a mano, o con telefax, o con messaggio di posta elettronica, da inviare ai Promotori almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la riunione; l'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo

e la data della convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Promotori. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono sempre la presenza di almeno tre quarti dei Promotori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; fermo restando il divieto di modificare gli scopi del Comitato stabilito all'articolo 12.

Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Promotori.

L'Assemblea all'apertura dei lavori nomina, di volta in volta scegliendoli tra i Promotori presenti, il suo segretario ed eventualmente gli scrutatori.

I verbali dell'Assemblea, nonchè i rendiconti economici e finanziari restano a disposizione dei Promotori presso la sede del Comitato e possono essere inviati in copia ai Promotori che ne fanno richiesta.

Art. 11 - Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali del Comitato;

- approva il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo;

- nomina i membri del Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti e il Presidente del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea ordinaria delibera inoltre su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea straordinaria dal presente statuto e su tutte quelle previste dalla legge o sottoposte alla sua approvazione o al suo parere dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Assemblea straordinaria.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto nonchè le delibere relative allo scioglimento e alla liquidazione del Comitato. Non possono, comunque, essere modificati gli scopi del Comitato.

Art. 13 - Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria del Comitato; il Consiglio Direttivo può, pertanto, deliberare qualunque operazione egli ritenga opportuna per il conseguimento degli scopi del Comitato; in particolare il Consiglio:

#p#

a) - organizza e dirige l'attività del Comitato e la raccolta dei fondi, coordinando l'attività prestata dai Promotori;

b) - gestisce e conserva i fondi raccolti, destinandoli agli scopi annunziati;

c) - delibera l'ammissione e l'esclusione dei Promotori;

d) - delibera sui programmi delle attività e delle iniziative;

e) - delibera sui contratti e sulle convenzioni con terzi;

f) - delibera sulla accettazione o il rifiuto di erogazioni, sovvenzioni, ecc.;

g) - redige il rendiconto annuale a norma dell'articolo 8;

h) - nomina il proprio Presidente, uno o due Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere;

i) - delega sulle proprie materie il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere e eventualmente, per specifici incarichi, altri Consiglieri;

j) - eventualmente nomina un Presidente Onorario e un Vice Presidente onorario;

k) - individua, fissandone le relative caratteristiche con apposite convenzioni, i termini e le modalità delle collaborazioni all'interno del Comitato di terzi, siano persone fisiche e giuridiche, Enti pubblici e privati, Associazioni e Imprese, ecc.;

l) - coordina la propria attività con quella di altri enti pubblici e privati, svolta nel loro campo e rivolta agli stessi scopi del Comitato;

m) - vigila sull'osservanza dello Statuto;

n) - delibera gli eventuali provvedimenti disciplinari per le violazioni dello Statuto.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è formato di un numero variabile da cinque a tredici membri eletti dall'Assemblea fra i Promotori. Il numero è determinato dall'Assemblea che nomina i Consiglieri. L'Assemblea può modificare il numero dei componenti del Consiglio anche durante il loro mandato. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio del loro mandato. Essi sono rieleggibili.

Nel caso in cui durante un esercizio venga meno un Consigliere, il Consiglio provvederà alla convocazione dell'Assemblea perchè ne deliberi la sostituzione.

Il Consigliere eletto in sostituzione di quello venuto

meno e i nuovi Consiglieri eletti a seguito della modificazione del numero dei componenti del Consiglio dureranno fino alla scadenza di quelli già in carica.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta di almeno due Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere spedito con raccomandata, anche a mano, con telefax o posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

Sono valide le riunioni del Consiglio anche senza le suddette formalità di convocazione quando siano presenti tutti i Consiglieri. Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video conferenze o tele conferenze, alle condizioni che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione di almeno la metà dei componenti in carica. Esso delibera a maggioranza degli intervenuti. Ogni componente ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 16 - Presidente - Vice Presidente.

Il Presidente del Comitato, il Vice Presidente (o i Vice Presidenti), il Tesoriere e il Segretario sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e durano in carica tre esercizi.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale del Comitato, in giudizio e di fronte ai terzi;
- esegue le deliberazioni del Consiglio e compie l'attività di gestione che gli sia stata delegata;
- convoca e presiede di diritto le sedute del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria ai termini di statuto.

#p#

Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, assenza o vacanza. Nel caso di due Vice Presidenti le loro funzioni sono esercitate disgiuntamente. Nei confronti dei terzi il fatto stesso dell'intervento del Vice Presidente varrà a giustificare l'impedimento, l'assenza o la vacanza del Presidente.

Art. 17 - Tesoriere.

Il Tesoriere provvede alla regolare tenuta della contabilità e alla preparazione della bozza del rendiconto. Predispone i preventivi delle attività che il Comitato intende intraprendere e che il Consiglio deve approvare. Con firma disgiunta da quella del Presidente, esegue la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese del Comitato approvate dal Consiglio.

Art. 18 - Segretario.

Il Segretario collabora con il Presidente per l'attuazione delle iniziative e di ogni attività deliberata dal Consiglio.

Cura la tenuta dei libri sociali, le cui pagine sono numerate e vidimate dal Presidente.

Il Segretario deve trascrivere su appositi registri i nomi dei Promotori, dei Sostenitori e dei Sottoscrittori.

Art. 19 - Revisori dei Conti.

Al Collegio dei Revisori dei Conti è demandato il compito di controllo dell'amministrazione del Comitato.

Esso è composto di tre membri, non Promotori.

I Revisori sono nominati dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente del Collegio. Essi durano in carica tre esercizi e fino all'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio del loro ufficio. Il Revisore mancante è sostituito dall'Assemblea appositamente convocata; il nuovo Revisore durerà in carica fino alla scadenza di quelli già in carica. I Revisori sono rieleggibili.

Art. 20 - Gratuità delle cariche sociali.

Tutte le cariche sociali non danno diritto ad alcun emolumento, ma soltanto al rimborso delle spese documentate.

Art. 21 - Sostenitori.

Possono aderire al Comitato in qualità di Sostenitori persone fisiche e giuridiche, enti pubblici e privati, sponsors, banche, fondazioni, ecc. che intendono sostenere moralmente e/o finanziariamente le iniziative del Comitato.

I Sostenitori non assumono la qualità di Promotori e, conseguentemente, non assumono alcuna responsabilità.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare almeno annualmente una Convenzione destinata ai Sostenitori, a cui sono presentati

il rendiconto, le attività svolte, i risultati conseguiti e i programmi di lavoro del Comitato.

Art. 22 - Presidente e Vice Presidente Onorari.

Il Presidente e il Vice Presidente Onorari, eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo, non assumono la qualità di Promotori e, conseguentemente, non assumono alcuna responsabilità. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio, esprimendo i loro pareri, senza diritto di voto.

Art. 23 - Responsabilità.

Ai sensi dell'art. 40 del Codice Civile, i membri del Consiglio Direttivo sono responsabili personalmente e solidalmente della conservazione dei fondi raccolti e della loro destinazione allo scopo annunziato.

Ai sensi dell'art. 41 del Codice Civile, i Promotori sono responsabili personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte dal Comitato, salvo che il Comitato abbia ottenuto la personalità giuridica.

Art. 24 - Riconoscimento.

L'Assemblea dei Promotori ha la facoltà di deliberare la richiesta di riconoscimento del Comitato in persona giuridica e/o della sua iscrizione all'Anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Art. 25 - Scioglimento.

Il Comitato si scioglie per il decorso del termine, per il raggiungimento del suo scopo, per l'accertamento della definitiva impossibilità di raggiungerlo, per la prolungata impossibilità di reperire i fondi necessari o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Poichè il raggiungimento dello scopo si avrà con la costituzione della Fondazione di cui all'articolo 2 e con la sua dotazione, alla medesima sarà devoluto l'intero patrimonio.

Nei casi di scioglimento del Comitato diversi da quello del raggiungimento dello scopo, l'eventuale residuo patrimonio dovrà essere devoluto, se il Comitato sarà iscritto all'Anagrafe ONLUS, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, c. 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione

imposta dalla legge; se il Comitato non sarà stato iscritto alla citata anagrafe, conformemente a quanto prevede l'articolo 42 del Codice Civile, l'eventuale residuo patrimonio sarà devoluto ad associazione, fondazione od ente che abbia scopi analoghi e che sarà individuato dall'Assemblea dei Promotori.